

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 18**

Riunione del 18 Gennaio 2012

**15.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **Valla Jessica n.q.** del Presidente pro- tempore
- **Società A.S. Pallavolo F. Anderlini** in persona del Presidente P.T.

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone – Presidente f.f.  
- Avv. Andrea Ordine – Componente  
-Avv. Antonio Amato – Componente/Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **VALLA Jessica:** *“nella qualità di Presidente del sodalizio A.S. Pallavolo F. Anderlini, per aver in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e 2, 17, 19, 21, 24 e 28 RAT, 55 Reg. Giur. E della guida pratica in materia di tesseramento on line in vigore, eseguito il tesseramento on line utilizzando il modulo relativo al primo tesseramento dell'atleta OLMI Chiara al sodalizio A.S. Pallavolo F. Anderlini per la stagione sportiva 2011/2012 senza raccogliere la firma della predetta atleta e del genitore esercente la potestà genitoriale”.*

- **Società A.S. Pallavolo F. Anderlini:** *“in persona del Presidente pro tempore, per aver in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e 2, 17, 19, 21, 24 e 28 RAT, 55 Reg. Giur. E della guida pratica in materia di tesseramento on line in vigore, eseguito il tesseramento on line utilizzando il modulo relativo al primo tesseramento dell'atleta OLMI Chiara al sodalizio A.S. Pallavolo F. Anderlini per la stagione sportiva 2011/2012 senza raccogliere la firma della predetta atleta e del genitore esercente la potestà genitoriale”.*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 11 Gennaio 2012, dove alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per gli incolpati.

## **La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva degli incolpati;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 03/11/2011 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che la Società "F. Anderlini" aveva fatto pervenire una richiesta a mezzo della quale affermava che l'atleta minore OLMI Chiara e per essa i genitori esercenti la potestà, non avevano mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento in favore del predetto sodalizio.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dalla suddetta società, in data 17/10/2011, il tesseramento on line dell'atleta, revocava il primo tesseramento perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e ammesse dagli incolpati nella memoria difensiva inoltrata in data 04/11/2011.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minori, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica dell'errore, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, in ragione della tempestività della richiesta di annullamento inoltrata dal sodalizio e del comportamento collaborativo tenuto dagli incolpati che giustificano, per costante orientamento di questa Commissione, l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

**P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Valla Jessica la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio A.S. Pallavolo F. Anderlini, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

ILPRESIDENTE  
Avv.Costanza Acciai



Roma,27 gennaio 2012